



*Il Ministro della Giustizia*  
*di concerto con il*  
*Ministro per le Politiche Europee*

**VISTO** il considerando 16 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 7 settembre 2005;

**VISTO** l'articolo 15, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2, della direttiva 2005/36/CE;

**VISTO** l'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che coordina le direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione Europea, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di servizi cui partecipano le autorità competenti di cui all'articolo 5, e prevede che, sulla ipotesi di piattaforma elaborata, vengono sentiti: a) se si tratta di professioni regolamentate: gli ordini, i collegi o gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale; b) se si

tratta di professioni non regolamentate in Italia: le associazioni rappresentative sul territorio nazionale; c) se si tratta di attività nell'area dei servizi non intellettuali e di professioni non regolamentate: le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale. Le medesime disposizioni si osservano per quanto attiene alla partecipazione al procedimento di elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati membri, da parte degli ordini, collegi, albi, e delle associazioni rappresentative sul territorio nazionale, nonché in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione dello Stato in materia di piattaforma comune;

**VISTO** l'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206;

**RITENUTA** la necessità di chiarire le modalità per la individuazione dei criteri per la valutazione della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni delle professioni regolamentate, ove non siano esistenti ordini, albi o collegi, delle professioni non regolamentate o delle attività nell'area dei servizi non intellettuali;

**RITENUTA** la necessità di individuare le modalità per l'adozione e la revoca del decreto di individuazione delle associazioni rappresentative a livello nazionale, e la loro annotazione all'interno di un elenco al fine di un'ordinata gestione delle attività conseguenti;

## DECRETA

### Art. 1.

1. Gli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono inseriti, a domanda, nell'elenco tenuto dal Ministero della giustizia quando sono rappresentativi a livello nazionale in base al possesso dei seguenti requisiti:

a) che l'attività sia svolta in relazione alle professioni regolamentate definite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e per le quali non siano istituiti ordini, albi o collegi o che l'attività sia svolta nell'area dei servizi non intellettuali o in

relazione a professioni non regolamentate, che pertanto non rientrano tra quelle di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) l'ente sia stato costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero mediante scrittura privata registrata;

c) il relativo statuto assicuri:

1) la finalità dell'ente sia la tutela della specifica attività svolta dai professionisti o esercenti arti e mestieri;

2) sufficienti garanzie di democraticità sia per il funzionamento degli organismi deliberativi, sia per il conferimento delle cariche sociali, anche attraverso la previsione della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione, sia per la prevenzione di situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità;

3) la necessaria trasparenza degli assetti organizzativi;

4) una struttura adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

5) la partecipazione all'associazione soltanto di chi abbia conseguito titoli professionali nello svolgimento della rispettiva attività o abbia conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto alle attività professionali oggetto della associazione;

6) l'assenza di scopo di lucro;

7) l'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e la predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;

d) l'elenco degli iscritti sia tenuto e annualmente aggiornato, lo statuto, le principali delibere relative alle elezioni ed alla individuazione dei titolari delle cariche sociali, il codice deontologico nonché il bilancio siano adeguatamente pubblicizzati e sia previsto l'obbligo di versamento diretto all'associazione delle quote associative da parte degli iscritti;

e) l'ente abbia adottato un codice deontologico che preveda sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere; l'organo preposto alla adozione dei provvedimenti disciplinari sia dotato della necessaria autonomia; sia assicurato il diritto di difesa nel procedimento disciplinare;

f) l'associazione, tenuto conto delle particolarità della professione o della attività svolta nell'area dei servizi non intellettuali e salvo il caso di professioni, arti o mestieri, con radicamento esclusivamente locale, sia diffusa su tutto il territorio dello Stato con proprie articolazioni;

g) i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'ente.

2. Per l'annotazione nell'elenco di cui al comma 1, i requisiti di cui alle lettere da a) a f) devono essere posseduti da almeno quattro anni. Fino al 31 dicembre 2009, i requisiti relativi alla previsione della durata degli incarichi e di un limite alla reiterazione, all'obbligo di aggiornamento costante degli associati, alla pubblicità e alla previsione dell'organismo autonomo per la decisione dei procedimenti disciplinari previsti al comma 1 e individuati, rispettivamente, alla lettera c) numeri 2 e 7, alla lettera d) nonché alla lettera e), devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2.

#### Art. 2.

1. La domanda di inserimento nell'elenco, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente, nonché della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e della documentazione comprovante il possesso dei restanti requisiti, è indirizzata al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di annotazione, il Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile verifica la sussistenza dei requisiti e richiede al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il prescritto parere. Almeno

venti giorni prima della scadenza di tale termine può chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'ente che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo periodo la procedura per l'annotazione nell'elenco resta sospesa. Decorso inutilmente venti giorni dalla ricezione della richiesta, l'istanza è archiviata e per una nuova valutazione è necessaria la presentazione di una ulteriore documentata istanza.

### Art. 3

1. Sessanta giorni prima del compimento di ogni triennio per ciascuna annotazione la direzione generale per la giustizia civile del Ministero della giustizia verifica la permanenza delle condizioni e dei requisiti prescritti.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima dell'inizio della procedura il legale rappresentante dell'ente deve depositare la documentazione comprovante l'attualità delle condizioni e dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni l'annotazione è sospesa. Decorso inutilmente l'ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione della sospensione, l'annotazione è revocata.

### Art. 4

1. Se, anche fuori dalla procedura di verifica, si accerta che sono venute meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 1 per l'annotazione, il Ministro della giustizia può disporre con la stessa procedura di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, la revoca o la sospensione dell'annotazione. Nel secondo caso richiede la rimozione delle cause ostative assegnando un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a sessanta giorni per le osservazioni o la regolarizzazione. Decorso detto termine, valutate le osservazioni pervenute, il Ministro della giustizia, con decreto ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, procede alla conferma dell'annotazione o alla revoca della stessa con conseguente cancellazione dell'associazione dall'elenco. Restano comunque fermi i provvedimenti adottati d'urgenza al verificarsi delle

situazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) nei confronti dei soggetti ivi indicati.

2. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'annotazione sono adottati dal Ministro con il decreto di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, da notificarsi all'ente interessato.

#### Art. 5

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto verrà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Il Ministro della giustizia

Il Ministro per le politiche europee